

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1870

PRESIDENZA CASATI

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedo — Urgenza per una petizione delle Congregazioni di Carità di Brescia richiesta dal Senatore Lauzi appoggiata dal Senatore Sansverino — L'urgenza è accordata — Discussione del progetto di legge pel computo delle campagne di guerra ai militari riformati con diritto a pensione vitalizia — Approvazione dei due articoli del progetto dell' Ufficio Centrale — Seguito della discussione del progetto di legge per la cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati dello Stato — Schiarimenti chiesti dal Senatore Menabrea, forniti dal Ministro della Guerra — Istanza del Senatore Scialoja — Dichiarazione del Senatore Menabrea — Approvazione dei due articoli del progetto — Discussione del progetto di legge per l'istituzione dei magazzini generali — Approvazione degli articoli dall'1 al 6 — Obbiezioni e schiarimenti del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sullo emendamento dell' Ufficio Centrale — Dichiarazioni e raccomandazioni del Senatore Farina Relatore — Ritiro dell'emendamento — Approvazione degli art. 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del progetto Ministeriale cogli emendamenti proposti dall' Ufficio Centrale — Soppressione dell' art. 13 — Approvazione dell'art. 14 proposto dall' Ufficio Centrale, e degli art. 15 e 16 del progetto Ministeriale — Obbiezioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sull'art. 17 proposto dall' Ufficio Centrale — Ritiro dell'articolo — Approvazione degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, e del 25 modificato, e 26, 27, 28, 29, 30 e 31 — Obbiezioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio all'emendamento proposto dall' Ufficio Centrale allo art. 32 — Osservazioni del Senatore Farina, Relatore, e replica del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Nuove obbiezioni del Senatore Farina, Relatore. — Avvertenza del Senatore Astengo, cui risponde il Relatore — Reiezione dello emendamento dell' Ufficio Centrale — Approvazione degli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37 ed ultimo del progetto — votazione per isquittinio segreto di 8 progetti di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra, dell'Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4351. Il Presidente, a nome della Camera di Commercio di Savona, fa istanza perchè venga respinta la proposta per l'abolizione dei Tribunali di Commercio.

4352. Panizzoni Francesco di Verona fa istanza perchè venga presa in considerazione una sua Memoria a stampa circa l'indebito trattenimento che gli toccò nei frenocomii di Verona e Reggio Emilia, per dar luogo ai provvedimenti legislativi che valgano ad impedire simili abusi.

4353. Il Municipio di Marsala, sottopone alcune con-

siderazioni, facendo istanza perchè venga modificato il progetto di legge sul riordinamento del Notariato.

4354. La Camera di Commercio ed Arti di Savona fa istanza perchè non venga approvato il progetto di legge del Deputato Maiorana Calabiano per l'abolizione del corso forzoso dei biglietti di banca.

4355. Dieci canonici della cattedrale di Larino fanno istanza perchè la legge del 15 agosto 1867 venga modificata nel senso che siano dichiarati esenti da tassa i canonicati e le cappellanie corali che non eccedono un certo reddito.

(*Petizione mancante dell'autenticità delle firme.*)

4356. La Giunta Municipale di Savona, si oppone alla domanda fatta dalla città di Genova contro la concessione della linea ferroviaria Ligure alla Società dell'Alta Italia, ed espone le ragioni per cui crede che debba esserle mantenuta con quelle cautele che saranno ravvisate opportune.

4357. La Provincia ed il Comune di Reggio Cala-



bria, fanno istanza presso il Senato acciò voglia dare sollecito corso al progetto di legge sui prestiti a premi.

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Alberto Errera, delle sue *Monografie statistiche degli Istituti di previdenza, di cooperazione e di credito dell'industria e del Commercio*;

Il Prefetto di Pesaro e Urbino, degl'*Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1869*;

L'avvocato Francesco De Vincenti, di alcune copie a stampa d'una *Decisione della Corte dei Conti a Sezioni riunite*.

Il Senatore De Riso domanda un mese di congedo, che gli è dal Senato accordato.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Due o tre giorni fa mi sfuggì nella lettura del sunto di petizioni l'annuncio di una petizione della Congregazione di Carità di Brescia, alla quale fanno, credo, anche eco altre Opere pie tanto della stessa città, come di altre città della Lombardia. Con questa petizione si chiederebbe che quel piccolo vantaggio che è concesso dalla legge agli impiegati dello Stato e dei Comuni, relativamente all'esazione della tassa sulla ricchezza mobile, fosse esteso anche agli impiegati delle Opere pie.

Sicuramente gli impiegati delle Opere pie non possono essere in eccesso, nè possono avere grossi stipendi. Quindi potrà essere meritevole di riguardo la loro petizione.

Siccome poi si tratta di cosa urgente, perchè verrà presto attuato l'aumento sulla loro ritenuta, così pregherei il Senato a voler dichiarare l'urgenza per questa petizione.

Senatore **Sanseverino**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Sanseverino**. Io appoggio di tutto cuore la proposta ora fatta dall'onorevole Senatore Lauzi; e aggiungerò alle buone ragioni da lui esposte, che le Opere pie si trovano in una condizione, che non possono accordare alcuna facilitazione, alcun compenso straordinario ai loro impiegati, come possono farlo i Comuni e le Province, perchè le entrate loro sono limitate per modo che quello che volessero dare per sussidiare i loro impiegati, si dovrebbe togliere ai poveri.

**Presidente**. Farò osservare all'onorevole Senatore Lauzi che precisamente per gli impiegati provinciali e comunali vi sono proposte nel progetto di legge sui provvedimenti finanziari, e questa petizione non si riferisce al corso attuale della esecuzione della legge sulla ricchezza mobile.

Quindi non vedo il perchè ci sia urgenza per questa petizione, la quale potrà essere presa in considerazione nella discussione sui nuovi provvedimenti finanziari.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. È, appunto perchè il provvedi-

mento sta per esser preso, che nella ipotesi che il Senato potesse appoggiare questa petizione e rinviarla al Ministero, sarebbe urgente di rinviarla prima che venga presa una determinazione, perchè dopo, o bisognerebbe cambiare la legge, o farne una apposita.

È per questa considerazione che io troverei una ragione di più per raccomandare l'urgenza di questa petizione.

**Presidente**. La petizione è stata mandata al Senato ed alla Camera dei Deputati dove attualmente si discutono i provvedimenti finanziari, ed ivi l'urgenza è opportuna.

Senatore **Lauzi**. Se non è indiscrezione, chiederò di aggiungere ancora una parola.

**Presidente**. Parli pure.

Senatore **Lauzi**. Mi permetto di dire un'altra parola, e sarà l'ultima. Vorrei fare osservare che sicuramente non siamo noi che dobbiamo valutare poco una raccomandazione od un rinvio del Senato, raccomandazione o rinvio che aggiunti all'interessamento che possa prendere la Camera dei Deputati, saranno sempre un argomento di più perchè il Ministero voglia adottare qualche provvedimento in proposito.

**Presidente**. Non mi resta che interrogare il Senato, se intende di accordare l'urgenza richiesta.

Chi intende di accordare l'urgenza per questa petizione, sorga.

(Approvato.)

Ora, essendo presente il Signor Ministro della Guerra, passeremo alla discussione del progetto di legge pel computo delle campagne di guerra a militari riformati con diritto a pensione vitalizia.

(V. atti del Senato N. 26.)

Prego i componenti l'Ufficio Centrale a prendere il loro posto.

**Presidente**. Leggo il progetto di legge.

Senatore **Sanseverino**. Faccio osservare che manca il Relatore, Senatore Scialoja.

**Presidente**. L'ho mandato a chiamare, e verrà tosto.

Intanto do lettura del progetto di legge del Ministero con che del contro-progetto dell'Ufficio Centrale.

Il progetto Ministeriale è così concepito:

Art. 1. Nel determinare le pensioni di riforma ai militari si terrà conto delle campagne di guerra e del servizio militare a bordo dei regi legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, computandoli a norma degli articoli 18 e 24 delle leggi 27 giugno 1850, N. 1019, e 20 giugno 1851, N. 1208.

Art. 2. I militari già provvisti di pensione di riforma, ai quali non siano state calcolate le campagne di guerra, nè sia stato tenuto conto dell'aumento del terzo del servizio summentovato, sono reintegrati nel diritto all'aumento di pensione che per tale computo sia loro per competere.

Il contro-progetto dell'Ufficio centrale è del tenore seguente.

(Vedi infra.)

Chiedo al signor Ministro se accetta il progetto dell'Ufficio Centrale.

**Ministro della Guerra.** Accetto.

**Presidente.** Dunque si farà la discussione su questo progetto. È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola nella discussione generale, si passerà alla discussione dei singoli articoli. Rileggo l'articolo 1.

« Le pensioni vitalizie di riforma a' militari di terra e di mare, avranno per ogni campagna di guerra l'aumento fissato dalle leggi per le pensioni di ritiro.

« Il servizio a bordo dei regi legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato cogli aumenti di tempo stabiliti rispettivamente nell'articolo 24 delle leggi 27 giugno 1850, N. 1049, e 20 giugno 1851, N. 1208, ad effetto del proporzionale aumento di pensione vitalizia in caso di riforma.

« Gli aumenti suddetti, così per le campagne, come pel servizio a bordo dei regi legni, saranno applicati colle norme prescritte dalle leggi in vigore, e ne' casi da esse leggi previsti. »

**Presidente.** Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo. Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le disposizioni del precedente articolo goveranno anche a' militari che furono riformati prima di oggi; ma dopo la pubblicazione della legge 27 giugno 1850, se si tratta di militari di terra, o dopo quella del 20 giugno 1851, se si tratta di militari appartenenti alla marina.

« Le dimante per aumento di pensioni già concesse, debbono esser fatte nel termine perentorio di sei mesi dal giorno della promulgazione della presente, e dal giorno medesimo decorrerà l'aumento. »

(Approvato.)

**Presidente.** In attesa che giunga il Relatore di altro progetto di legge che trovasi all'ordine del giorno, si riprenderà la discussione generale di quello, su cui ieri fu sospeso l'esame, relativo alla cessione gratuita al Municipio di Napoli di alcuni terreni e fabbricati dello Stato.

Ha la parola il Senatore Menabrea.

**Senatore Menabrea.** Ieri fu già principata la discussione generale sul presente progetto di legge; io presi la parola per esporre alcuni dubbi che erano nati in me dalla dicitura del primo articolo, il quale mi sembrava di natura tale da suscitare difficoltà nella sua interpretazione ed applicazione. Epperò, in assenza dei Ministri delle Finanze e della Guerra, io mi rivolgevo al signor Relatore dell'Ufficio Centrale, onde favorisse di esaminare la questione e di sciogliere le incertezze che io scorgeva nella legge.

Il signor Ministro della Guerra sarà senza dubbio informato delle osservazioni che io faceva ieri, esse erano specialmente relative al secondo inciso dell'articolo 1, dove è detto:

« Il Municipio provvederà a sue spese a demolire tali fabbricati, a colmare i fossi ed a ridurre e conservare il terreno ceduto a quegli usi che, di concerto col Governo, saranno dal Municipio stesso giudicati più convenienti. »

Il mio dubbio cadeva particolarmente sulle parole *colmare i fossi*, espressione dalla quale si potrebbe dedurre che il Governo s' impegna sia d' ora a cedere al Municipio i fossi a ponente del *Castello nuovo*. Questi fossi situati a ponente, sono composti di due parti; l'una nella quale sono diversi opificii e magazzini dipendenti dall'arsenale di artiglieria; l'altra nella quale esistono le scuderie del Real Palazzo. Ora, se ciò avvenisse cosa che io esito a credere, sarebbero compromessi il servizio di Artiglieria e quello della Real Casa.

Io prego adunque il signor Ministro di favorirmi alcuni schiarimenti in proposito. Io sono persuaso che dessi varranno a dileguare le incertezze che risultano dalla redazione stessa dell' articolo 1.

**Presidente.** Da la parola al signor Ministro della Guerra.

**Ministro della Guerra.** In seguito ai vivi desiderii manifestati dal Sindaco e dal Municipio di Napoli per ottenere la cessione di alcuna parte dei terreni circostanti al Castello Nuovo, il Governo ha creduto dover risolvere la questione presentando apposito progetto di legge.

Prima di formulare questo progetto di legge fu tenuta una riunione di rappresentanti degli interessi della città di Napoli, alla quale intervennero i Ministri delle Finanze e della Guerra, nonchè alcune altre persone che conoscevano lo stato della pratica.

Gli articoli del progetto di legge furono formulati in modo da non pregiudicare alcuna questione e soprattutto quella della cessione dei fossi più volte accennati dall'onorevole Senatore Menabrea.

Difatti, fu convenuto che non si sarebbe fatta la cessione se non se dietro un accordo che guarentisca gli interessi tutti e del Municipio di Napoli e del Governo.

Nelle contestazioni che potessero sorgere, sarebbe stato eletto un arbitro, e fu anche designato il personaggio.

Questo arbitro, se io qui lo nominassi, avrebbe certamente l'intera fiducia e dell'onorevole Menabrea e del Senato, come persona che, per un lungo soggiorno in Napoli, e per le cariche sostenute, saprebbe certo provvedere agli interessi militari e saprebbe rendersi conto e soddisfare ai bisogni ed ai desiderii di quella illustre Città.

L'arbitro che il Governo avrebbe scelto, per definire tutte le questioni che sarebbero potute insorgere, potrà essere gradito senza dubbio anche al Municipio di Napoli, e son certo che l'interesse delle due parti sarebbe guarentito.

Ma ad ogni modo ripeto: la formola adottata nella redazione degli articoli della legge non pregiudica la questione dei fossi, e non è detto fin d' ora che deb-

bano essere ceduti al Municipio, od a quali condizioni lo sarebbero.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Scialoja**. Ieri, quando dal Senato s'incominciò la discussione di questa legge, se fossi stato presente, avrei io dato all'onorevole Generale Menabrea alcune delle spiegazioni che egli desidera.

Signori Senatori; questa legge è già da molti anni introdotta in Parlamento, e non mai votata, ma non respinta. Debbo dire che quasi tutti i Ministri che si sono succeduti dal 1861 in poi hanno portata in Parlamento una legge simile a questa; ma ora per una ragione, ora per un'altra, e spesso per le più inattese, come fu nell'altra Camera una votazione segreta, che non si trovò d'accordo con la votazione pubblica, venne arrestato il corso di questa legge, che pure è, come si vede da questa continua riproduzione, intesa a soddisfare uno dei principali bisogni di una delle più cospicue città del Regno, la quale abbisogna non solo di abbellimenti, ma di provvedimenti igienici.

Io quindi ricordo questi precedenti per raccomandare l'adozione di questa legge, anche quando credesse il Senato che la sua forma non fosse né tanto limpida né tanto chiara da soddisfare *a priori* a tutte le esigenze che possono desiderarsi a questo riguardo.

Io credo, che naturalmente quando avvenisse che tra il Municipio di Napoli e il Governo, si trovassero nell'esecuzione, alcune difficoltà, sarebbero ben presto accomodate, perchè dove queste difficoltà veramente esistessero, sarebbe nell'interesse stesso del Municipio allontanarle, inquantochè stando all'interpretazione troppo rigorosa delle parole, costerebbe molte spese e molti incomodi al Municipio medesimo.

Sono poi sicuro che quell'accordo che esiste tra il Governo e il Municipio non sarà turbato né punto né poco, qualunque difficoltà secondaria potesse sorgere per l'interpretazione della legge.

Quanto a me non ho timore alcuno che quell'accordo non possa durare, perchè questo pericolo è eliminato dalle parole stesse della legge.

Alcuni beni appartenenti alla Lista Civile entrano in una parte di questi fossi.

Ma notino, Signori, che i beni appartenenti alla Lista Civile, sebbene restino in proprietà dello Stato, perchè con la cessazione del Regno, lo Stato rientra nel possesso di quei beni; però, durante il tempo del Regno, non sono in possesso dello Stato.

Or bene, se si legge l'articolo, ciò che si vede, è la proprietà di quei soli fabbricati dello Stato, che sono nei fossi, ma che sono attualmente posseduti dallo Stato.

Ora, siccome quella parte di fabbricati, quantunque in proprietà dello Stato, non è posseduta da esso, mi pare che le parole stesse della legge la eccettuino.

Restano le secondarie difficoltà del trasporto di un

opificio; ma, ripeto, siccome per questo sarà interesse del Municipio di conciliare l'esecuzione pratica di questa legge nel miglior modo possibile, perchè questo è conforme anche all'interesse dell'erario municipale, credo che le difficoltà svaniranno tutte. Io quindi raccomando al Senato l'adozione di questa legge, anche stando alla storia de' suoi precedenti, perchè, come dissi, dal 1861 fatalmente, quante volte fu proposta, altrettante è rimasta non respinta, ma non votata dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**. Io ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che mi ha favorito; esse mi bastano per togliere ogni dubbio sulla libertà che conserva il Governo di non abbandonare se non i soli terreni e fabbricati la cui cessione non può nuocere ad altri servizi dello Stato. D'altronde, la scelta per arbitrio di un personaggio eminente nel quale il Governo e Municipio possano riporre la massima fiducia, è una garanzia sufficiente che tutti gli interessi saranno rispettati.

Le spiegazioni poi che l'onorevole Scialoja ha avuto la compiacenza di dare relativamente al significato delle parole *fabbricati e terreni posseduti dallo Stato*, rimuovono ogni timore che la legge possa estendersi agli stabilimenti della R. Casa che fanno parte della Lista Civile.

Le cose essendo intese nel modo anzi spiegato, non mi resta che a votare il presente progetto di legge che io reputo urgente ed indispensabile.

**Presidente**. Se nessun altro domanda la parola, si riterrà chiusa la discussione generale, e si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo del Re di cedere gratuitamente al Municipio di Napoli, salvi i diritti dell'Orfanotrofio militare e nei modi che verranno stabiliti col Municipio, la proprietà di tutti i fabbricati terreni posseduti dallo Stato, esternamente dalla cinta magistrale del Castello Nuovo di quella città, sui fronti a settentrione e a ponente di esso Castello.

« Il Municipio provvederà a sue spese a demolire tali fabbricati, a colmare i fossi ed a ridurre e conservare il terreno ceduto a quegli usi che, di concerto col Governo, saranno dal Municipio stesso giudicati più convenienti. »

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti l'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. È pure fatta facoltà al Governo di cedere a trattative private al Municipio di Napoli l'antica piana coi terreni e fabbricati attigui sino all'accesso della strada al forte dell'Ovo, e quella parte del forte del Carmine di cui si potrà disporre senza danno del pubblico servizio. »

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'ISTITUZIONE DEI MAGAZZINI GENERALI  
(V. atti del Senato N. 13.)

Ora si passerà a discutere la legge per l'istituzione dei magazzini generali.

Domando al Senato se mi dispensa dalla lettura preventiva del progetto di legge, la quale è un po' lunga.

Chi mi accorda questa dispensa, è pregato ad alzarsi.

(Approvato.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli. Ne do lettura:

« Art. 1. I magazzini generali hanno per oggetto:

« 1. Di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza o destinazione che vi sono depositate;

« 2. Di rilasciare speciali titoli di commercio, col nome di fedi di deposito e note di pegno, a coloro che giustificano con le ordinarie prove commerciali di averne la libera disponibilità. »

Al 2° paragrafo di quest'articolo l'Ufficio Centrale propone il seguente emendamento:

« 2. Di rilasciare speciali titoli di commercio, col nome di fedi di deposito e note di pegno. »

Domando al signor Ministro se accetta l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** L'accetto.

**Presidente.** È aperta la discussione su questo articolo coll'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale accettato dal Ministero.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Le persone, le Società, i Corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono notificare mediante atto notarile:

« 1. Il loro nome e il loro domicilio;

« 2. Il capitale col quale viene istituito il magazzino generale e le guarentigie che sono offerte ai depositanti ed ai loro aventi ragione;

« 3. Le indicazioni precise e particolareggiate dei luoghi destinati al magazzino, alle operazioni di registrazione, di vendita, ecc.;

« 4. Le forme precise delle fedi di deposito, delle note di pegno e delle girate che vi si riferiscono;

« 5. La nozione esatta degli obblighi che l'Amministrazione del magazzino assume rispetto alla introduzione ed alla estrazione delle merci, alla conservazione loro, alle avarie ed ai cali che vi si possono verificare;

« 6. Infine la indicazione precisa della tariffa dei prezzi da pagarsi sia pel deposito delle merci, sia per

tutte le altre operazioni che il magazzino deve compiere. »

Nel primo comma di quest'articolo è stata fatta dall'Ufficio Centrale la seguente variante:

« Art. 2. Le persone, le Società, i Corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un magazzino generale devono fare risultare da atto notarile. »

Il signor Ministro accetta la variante introdotta dall'Ufficio Centrale?

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Accetto.

**Presidente.** Se non vi sono opposizioni, metto ai voti quest'articolo colla variante dell'Ufficio Centrale accettata dal Ministro.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 3. Tre copie autentiche dell'atto predetto debbono essere consegnate una al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, l'altra alla Segreteria del Tribunale di commercio del luogo o di quello che ne fa le veci, la terza alla Segreteria della Camera di commercio ed arti che ha giurisdizione ove il magazzino generale deve essere istituito. »

(Approvato.)

« Art. 4. Un sunto dell'atto indicato agli articoli precedenti dovrà inoltre essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel foglio destinato agli annunci ufficiali della provincia ove ha sede il magazzino, nel termine di un mese dal giorno della consegna delle copie al Ministero ed alle Segreterie del Tribunale e della Camera.

« Le operazioni del magazzino generale potranno solo iniziarsi due mesi dopo avvenuta la consegna delle copie autentiche dell'atto costitutivo.

« Finalmente il Tribunale e la Camera trascriveranno l'atto di cui si tratta sopra apposito registro e lo terranno affisso per tre mesi al loro albo. »

Al principio di quest'articolo l'Ufficio Centrale ha fatto la seguente variante:

« Un sunto dell'atto indicato negli articoli precedenti dovrà inoltre essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e nel foglio destinato agli annunci giudiziari della provincia ecc. »

**Senatore Farina, Relatore.** La variazione consiste semplicemente nel dire, invece di *Annunzi Ufficiali*, *Annunzi Giudiziarii*.

**Presidente.** Il Signor Ministro accetta questa variante?

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** L'accetto.

**Presidente.** Se non vi è altra osservazione, metto ai voti l'articolo testè letto, colla variante della parola *Annunzi Giudiziarii*, invece di *Annunzi Ufficiali*.

Chi approva quest' articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 5. Qualunque mutazione si voglia introdurre nelle condizioni di deposito, nelle guarentigie o nelle

tariffe e in genere nell'ordinamento del magazzino, dovrà colle stesse forme prescritte agli articoli 3 e 4 essere annunziata al pubblico sei mesi prima di essere posta in atto.

« Codeste mutazioni inoltre, quando inducano degli aggravii, ovvero delle diminuzioni di guarentigia a pregiudizio dei depositanti o dei loro aventi causa, non saranno applicabili ai depositi fatti anteriormente al giorno in cui vanno in vigore. »

Qui l'Ufficio Centrale propone di sostituire alla data di sei mesi quella di tre mesi.

Il Sig. Ministro accetta quest'emendamento?

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Accetto.

**Presidente.** Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo coll'emendamento proposto, cioè di sostituire la data di tre mesi a quella di sei.

Chi approva quest'articolo colla sostituzione introdotta dall'Ufficio Centrale, sorga.

(Approvato.)

« Art. 6. L'amministrazione del magazzino generale è obbligata a pubblicare ed a trasmettere alla Camera di Commercio del luogo, e al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nella prima decade di ogni mese, la sua situazione per il mese precedente, a seconda di un modulo da approvarsi con decreto ministeriale. »

L'Ufficio Centrale propone una variazione a questo articolo, che consisterebbe nel sostituire *prima decade di ogni semestre a prima decade di ogni mese.*

Domando al Signor Ministro se accetta questo emendamento.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Chiedo la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Preferirei il Senato di volere accettare la dizione ministeriale e non quella proposta dall'Ufficio Centrale.

Ne dico brevemente le ragioni.

Secondo me la variante formulata dall'Ufficio Centrale non avrebbe ragione di essere dal momento che l'Ufficio stesso ha introdotto una modificazione importante nell'art. 29, modificazione che, io mi affretto a dichiararlo, accetto di buon grado.

Credo che vi sia un diretto rapporto tra codeste due disposizioni di legge, ond'è che io chieggo al Senato il permesso di ragionare brevemente della modificazione suggerita dall'Ufficio Centrale all'art. 29, giacchè io ritengo che dalla soluzione di questa questione dipenda altresì la definizione del problema che attualmente ci si presenta.

È una questione molto agitata quella di vedere se debbasi permettere ai magazzini generali di fare anticipazioni sopra le merci che tengono in deposito.

Io non mi farò a dire le ragioni che militano tanto per una tesi quanto per la contraria.

D'altronde, siccome io era molto perplesso relativamente a questa bisogna, mi sono studiato colla massima imparzialità di riferirle nella Relazione che precede il progetto di legge.

L'Ufficio Centrale ha esaminato maturamente l'argomento e si è pronunziato in senso contrario alla sentenza portata alcuni anni or sono dalla Giunta dell'altro ramo del Parlamento.

Ho esaminato colla dovuta ponderazione le considerazioni svolte dall'Ufficio Centrale e ne riconobbi la opportunità.

Accetto quindi la modificazione proposta all'articolo 29, secondo la quale si permette ai magazzini generali di fare anticipazioni sopra il valore delle mercanzie che sono depositate in essi.

Ma se il Senato va d'accordo in codesta opinione, la quale adesso non forma più oggetto di dissenso tra il vostro Ufficio Centrale e il Ministero, egli è evidente che si trasforma radicalmente la istituzione della quale discorriamo, e che i magazzini generali diventano veri istituti di credito. In conseguenza, io prego calatamente il Senato a voler far sì che anche essi siano sottoposti a quella, che chiamerei regola generale, di dover dare al principio d'ogni mese la situazione dei loro affari.

Voi conoscete, o Signori, che una delle più ardite innovazioni introdotte dal mio predecessore si fu quella promossa col decreto 5 settembre 1869.

Egli fece un gran passo nella via della libertà, abolendo il sindacato di sorveglianza delle Società commerciali e degli Istituti di credito, ma egli ha soppresso tale sorveglianza governativa diretta, ad una condizione però, che cioè gli Istituti di credito e le Società commerciali siano obbligati alla massima pubblicità.

Il mio predecessore avvertiva opportunamente come dal momento che tutti questi Istituti e Società dovranno rendere di pubblica ragione i loro bilanci e la loro situazione, e che ne sarà dato di conoscere a periodi frequenti quale sia la situazione medesima, non esista più il motivo di concentrare nelle mani del Governo siffatta attiva sorveglianza.

Per ciò fu stabilito che si debbano pubblicare periodicamente delle situazioni, le quali per gli Istituti di credito, che hanno natura più gelosa e più delicata, conviene si riproducano ogni mese. Mi affretto anche a dichiarare che io ho divisa l'opinione dell'egregio mio predecessore, e che anzi ho posto tutta la cura perchè questa pubblicità sia portata al massimo punto.

A cominciare dal mese venturo, potrà essere fatta regolarmente di pubblica ragione la situazione di tutti gli istituti di credito, e si darà così la maggiore e più utile diffusione a questi documenti.

Ora, ciò ritenuto, è evidente che volendosi dare, e secondo me ben a ragione, anche ai magazzini generali la funzione di veri istituti di credito, è assolutamente conveniente, anzi dirò di più, è assolutamente neces-

sario di prescrivere, anche quanto ad essi, questo sistema di pubblicità, il quale, come ho detto, nell'assenza di un'attiva sorveglianza governativa, è la sola guarentigia che ci rimanga.

Di più io prego il Senato a ben voler ritenere che i magazzini generali sono essenzialmente incaricati di emettere titoli, i quali adempiono un ufficio assai delicato ed hanno bisogno di determinate guarentigie. Non solamente i magazzini generali pongono in circolazione fedi di deposito, le quali fanno testimonianza dell'esistenza di una determinata mercanzia, ma emettono eziandio note di pegno, che sono altrettanti rappresentativi di un diritto reale, del diritto di pegno sopra la mercanzia depositata.

Questi titoli sono essenzialmente girabili, e vanno per le mani di tanti commercianti, donde possono talvolta, ove non siano debitamente guarentiti, compromettere le fortune private. È conveniente, ripeto, perchè la tranquillità si stabilisca nel pubblico, e perchè si abbia una salda guarentigia, che ben si conosca, ed anche frequentemente, la situazione vera di codesti Istituti, che si chiamano magazzini generali, i quali, lo dico ancor una volta, sono veri Istituti di credito.

Io quindi prego l'Ufficio Centrale, e lo prego caldamente, di voler recedere dalla proposta modificazione, ed accettare invece in questa parte il testo presentato dal Ministero.

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina, Relatore.** L'egregio signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha messo la questione nei suoi veri termini. Quando l'Ufficio Centrale proponeva la variazione che si legge all'articolo 6 del suo progetto alla proposta ministeriale partiva dal principio che il magazzino generale non fosse un istituto di credito, cioè stesse ferma quella disposizione dell'art. 32, se non erro, che vietava ai magazzini generali di fare anticipazioni sulle merci che tengono in deposito.

Dacchè l'onorevole signor Ministro ha dichiarato di consentire nell'opinione dell'Ufficio Centrale, di accordare cioè questa facilità ai magazzini generali, che veniva loro negata nel progetto ministeriale, di fare delle anticipazioni sulle merci che tengono in deposito, è evidente che questi magazzini generali assumono il carattere di veri Istituti di credito, ed è pure evidente che in questo caso devono soggiacere alle norme generali le quali si adottano per tutti gli Istituti di credito e quindi pubblicare uno stato sulla loro situazione mensile, come tutte le altre Istituzioni di credito dello Stato. Fin qui dunque siamo perfettamente d'accordo col signor Ministro; ma se io consento in genere nella massima, non posso a meno però di fare qualche raccomandazione relativamente alla pratica applicazione della medesima. La parola *situazione* deve indicare complessivamente tutte le relazioni, dirò così, e le operazioni dell'istituzione; ora, se il determi-

nare quale è lo stato delle operazioni di credito è facile, perchè ha una base nel portafoglio dell'istituto medesimo, assai meno facile ed agevole è il determinare lo stato dei magazzini, e difatti la disposizione di obbligare i magazzini a pubblicare lo stato mensile non la troviamo sancita in nessuna legge di altri paesi, forse appunto perchè gravissima è la difficoltà di poter constatare mensilmente il quantitativo delle merci esistenti nei magazzini medesimi.

Non havvi alcuno che sia alquanto pratico del tempo che richiede un inventario, o una verifica qualunque di un magazzino, il quale non si persuade facilmente, che quest'inventario riuscirebbe di una grande difficoltà, di un grande dispendio e di perdita di tempo, perchè mentre si fanno queste verificazioni, è impossibile che contemporaneamente si proseguano ad ammettere altre merci, e se ne spediscono altre fuori dai magazzini.

Conseguentemente se si vuole stare rigorosamente a questa disposizione, i magazzini generali dovrebbero ogni mese pubblicare un esatto inventario del loro deposito, il che sarebbe un aggravio ed incaglierebbe l'esercizio delle loro funzioni per un tempo considerevole di ciascun mese.

In questo stato di cose io accetto, e credo di poter accettare anche a nome dei miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, i quali ancorchè in questo momento non seggano a questo banco, già mi tennero parola in proposito, credo dico di poter accettare la mozione dell'onorevole Ministro, che anche i magazzini generali pubblicino la loro situazione. Ma nello stesso tempo raccomando al signor Ministro, di fare in modo che queste situazioni indichino in genere le relazioni di credito dell'associazione, ma non si spingano poi ad una minuta verifica di tutte le mercanzie che nei magazzini stessi si trovano, e per conseguenza sia piuttosto un'apprezzazione generale del magazzino che una specifica verifica di tutte le merci che vi si accolgono.

Con questa raccomandazione credo poter accettare la mozione fatta dell'onorevole Ministro.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Io posso assicurare l'onorevole Senatore Farina, come anche l'intero Senato, che terrò conto grandissimo delle raccomandazioni che mi sono state fatte. Se non che, mi si permetta di meglio spiegare che cosa intenderei per vera situazione del magazzino. Io non voglio con questa parola significare un vero bilancio delle merci, ma intendo soltanto accennare ad un estratto dei loro registri.

Credo che non si debba fare questa situazione, verificando, per così dire, collo per collo la mercanzia, ma si debba rilevarne la situazione dai libri, indicando le mercanzie che furono introdotte, il loro peso, il

numero dei colli, il numero di fedi di deposito e delle note di pegno, i valori iscritti sopra tali titoli, e via dicendo. Il pubblico allora vedrà quale sia la quantità delle mercanzie che esistono nei magazzini, quale il numero e l'importare delle fedi di deposito, e qual sia altresì il valore per cui le note di credito vennero rilasciate. Io voglio in sostanza che questi magazzini abbiano una contabilità dalla quale si possa estrarre giorno per giorno uno stato o situazione, come fa la Banca Nazionale e come fanno i migliori Istituti di credito. D'altronde si assicuri il Senato che, siccome spetta al Ministero di redigere i moduli delle situazioni, esso per prepararli si aiuterà dell'opera di persone versate nella materia.

Senatore **Farina, Relatore.** Ringrazio il signor Ministro di quelle spiegazioni, e in seguito a quelle accetto con maggiore tranquillità il progetto ministeriale.

**Presidente.** Dunque metto ai voti l'articolo del Ministero di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 7. I magazzini generali rispondono di ogni perdita, diminuzione, deterioramento, calo o avaria della merce, proveniente da difetto di custodia, di conservazione o di salvamento, o anche da causa anteriore al deposito, verificata e non espressa nella fede e nella nota di pegno.

« Non sono imputabili ai magazzini generali i cali derivanti dalla natura delle merci o dal loro condizionamento.

« Essi non rispondono delle conseguenze immediate dei casi di forza maggiore. »

Al primo paragrafo di questo articolo l'Ufficio Centrale avrebbe proposto il seguente emendamento:

« I magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie e casi naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci e derrate e dai casi di forza maggiore. »

Sen. **Farina, Rel.** Avverto che è occorso un errore di stampa; invece di dire *casi naturali* deve dire *cali naturali*; del resto le ultime parole di questo articolo proposto dall'Ufficio Centrale corrispondono all'ultimo paragrafo di quello del Ministero.

**Presidente.** Accetta il signor Ministro questo emendamento.

**Ministro di Agricoltura Industria e Commercio.** Accetto.

**Presidente.** Sarà sostituita la parola *cali* a quella di *casi*, e se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'art. 7.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 8. Le fedi di deposito indicano:

« 1. Il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del depositante;

« 2. Il luogo del deposito;

« 3. La natura e quantità della cosa depositata; col nome più noto in commercio, e con le altre circostanze che si reputino meglio opportune a stabilire l'identità. A richiesta del depositante vi sarà indicata anche la qualità ed il valore, ma senza responsabilità dell'Amministrazione;

« 4. Se la merce sia o no sdaziata, se sia o no assicurata. »

(Approvato.)

« Art. 9. Alla fede di deposito va congiunta la nota di pegno nella quale sono ripetute le stesse indicazioni. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale propone un'aggiunta di un paragrafo, così concepito:

« Questi titoli devono essere staccati da apposito registro a matrice da conservarsi presso il magazzino. »

**Ministro di Agricoltura Industria e Commercio.** Accetto quest'aggiunta.

**Presidente.** Se non vi sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo coll'aggiunta proposta.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 10. Le fedi di deposito e le note di pegno possono essere spediti all'ordine di un terzo. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale sostituirebbe il seguente:

« Le fedi di deposito e le note di pegno possono essere rilasciate in capo di un terzo, od all'ordine di lui. »

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Accetto quest'emendamento.

**Presidente.** Essendo accettato quest'emendamento dal signor Ministro, metto ai voti l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 11. Ogni possessore della fede di deposito congiunta alla nota di pegno ha diritto di richiedere che i prodotti depositati siano divisi in più parti a sue spese, e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede distinta colla relativa nota di pegno, in surrogazione del titolo complessivo ed unico che sarà ritirato ed estinto. »

Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 12. La fede e la nota di pegno unite o separate sono trasferibili mediante girata che dovrà portare la data del giorno in cui è fatta.

« La girata dei due titoli fa fede del trasferimento della libera disponibilità delle merci depositate; la girata della sola nota di pegno prova che le merci sono date in pegno al giratario; e quella della sola fede conferisce al giratario la facoltà di disporre, salvo i diritti del creditore munito della nota di pegno. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale proporrebbe una aggiunta così concepita:



« La girata dei due titoli fa fede del trasferimento della proprietà delle merci depositate ecc. » *Il resto identico come sopra.*

Il signor Ministro accetta quest'aggiunta?

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** L'accetto.

**Presidente.** Metterò dunque ai voti l'articolo quale l'ho letto coll'aggiunta accettata dall'onorevole Ministro.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 13. Così la fede come la nota di pegno possono essere girate in bianco. La girata in bianco conferisce al portatore i diritti del giratario. »

L'Ufficio Centrale sopprimerebbe quest'articolo. Il signor Ministro accetta questa soppressione?

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** L'accetto.

**Presidente.** L'articolo 13 rimane dunque annullato.

Do lettura dell'art. 14.

« Art. 14. La prima girata della nota di pegno deve contenere il nome, cognome, qualità e domicilio del creditore; la dichiarazione della somma del creditore per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza, e deve essere trascritta, con le dette dichiarazioni, sulla fede di deposito con la firma del titolare e del giratario. »

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Qui l'Ufficio Centrale propone d'introdurre nel progetto un nuovo articolo così concepito:

« Deve essere inoltre trascritta con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo sopra il registro di cui è cenno all'articolo 9. »

Il signor Ministro accetta quest'articolo?

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Lo accetto.

**Presidente.** Dunque se nessuno domanda la parola, lo metterò ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 15. Deve essere ancora trascritta con le dichiarazioni accennate nel precedente articolo sopra apposito registro nell'ufficio del magazzino generale. »

(Approvato.)

« Art. 16. Prima della trascrizione prescritta dall'articolo precedente non ha effetto la costituzione del pegno rimpetto all'istituzione ed ai terzi.

» Se non sono identiche le dichiarazioni scritte sulla fede e sulla nota di pegno, quella che fu prima trascritta sul registro produce effetto legale sino al giudizio di falso. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale...

**Senatore Farina, Relatore.** È per errore di stampa che figura proposto dall'Ufficio Centrale un nuovo ar-

ticolo in sostituzione al 16 del Progetto Ministeriale.

L'art. 16 del Progetto Ministeriale dovrebbe, a parere dell'Ufficio Centrale, essere conservato, e quello che porta il N. 16, da esso proposto, dovrebbe portare il N. 17.

**Presidente.** Sarebbe un articolo aggiunto.

**Senatore Farina, Relatore.** Precisamente: esso richiama le disposizioni dell'articolo 13.

**Presidente.** L'articolo 16 rimane adunque tal quale l'ho letto; e se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora viene l'articolo che l'Ufficio Centrale propone di aggiungere.

« Art. 17. Le girate posteriori alla prima tanto della fede di deposito quanto della nota di pegno possono essere fatte in bianco.

« La girata in bianco conferisce al portatore del titolo i diritti del girante. »

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Sono costretto a chiedere alcuni schiarimenti al signor Relatore, giacchè non mi sono fatto un chiaro concetto delle idee dell'Ufficio Centrale.

Se ho bene interpretata quella parte della Relazione dell'Ufficio Centrale che si riferisce all'articolo 13, esso sarebbe partito da questo principio, che, siccome la questione della validità della girata in bianco è attualmente affidata allo studio degli egregi uomini che compongono la Commissione nominata per la formazione del nuovo Codice di commercio, non converrebbe in modo alcuno risolverla incidentalmente.

Cotesta questione fu risolta nel diritto germanico e sarà, speriamo, risolta egualmente nella nostra legislazione commerciale; ma non conviene ora pregiudicarla, nè toccarla per incidente con questo progetto di legge; meglio è lasciarla intatta per rimetterla alla discussione del Codice di Commercio.

A dir vero questo ragionamento mi pareva molto assennato, ed io di buon grado vi aderii, tanto più che rispondeva ad un ordine di considerazioni svolte da me nella Relazione che precede il progetto.

Il mio predecessore volle pregiudicare un'altra importantissima questione, quella cioè della necessità dell'approvazione e dell'autorizzazione governativa per l'esistenza delle Società di responsabilità limitata che si proponessero di fondare magazzini generali. Io dissi nella Relazione che tale questione doveva essere trattata nella sua propria sede, cioè nella discussione del nuovo Codice di Commercio, e che quindi non era opportuno trarla in campo nel progetto che ci occupa.

Ora mi parve che lo stesso ragionamento facesse l'Ufficio Centrale, e quindi l'accettai. Ma sembra che, per essere logici, dal momento che non vogliamo in modo

alcuno determinare quali sieno gli effetti della girata in bianco, non si deve neppure parlarne nel nuovo articolo 17 proposto dall'Ufficio Centrale. E invero se si è creduto che per non vulnere questa questione fosse necessario di far sparire l'articolo 13 del progetto ministeriale, lo stesso raziocinio vuole altresì che si tolga il nuovo articolo 17, il quale dice: « che le girate posteriori alla prima, tanto della fede di deposito quanto della nota di pegno, possono essere fatte in bianco, e che la girata conferisce al portatore del titolo i diritti del girante. »

Senatore **Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Farina, Relatore.** Mi permetterò di spiegare al Signor Ministro l'intendimento dell'Ufficio Centrale nella variazione che ha proposta a quest'articolo del progetto ministeriale.

L'articolo 13 del progetto ministeriale stabiliva che tanto la fede come la nota di pegno possono essere girate in bianco.

Immediatamente dopo, l'articolo 14 stabiliva che: « La prima girata della nota di pegno deve contenere il nome, cognome, qualità e domicilio del creditore, la dichiarazione della somma del creditore per cui è fatta, degli interessi dovuti e della scadenza, e deve essere trascritta, con le dette dichiarazioni, sulla fede di deposito con la firma del titolare e del giratario. »

Di maniera che l'articolo 13 che ammetteva la girata in bianco e l'articolo 14 che invece richiedeva queste specificazioni sembrarono in aperto contrasto fra di loro. Quindi parve opportuno il fare una distinzione fra la prima girata e le altre, attenendosi a quanto, non già la giurisprudenza, ma la pratica commerciale suggeriva, cioè la validità della girata in bianco.

In pari tempo l'Ufficio Centrale non seppe dispensarsi dall'esprimere un desiderio, cioè che questioni generali di questa natura fossero decise con leggi generali. Tuttavia non credè di dovere sopprimere la disposizione che ammetteva la girata in bianco per le girate ulteriori, ma non per la prima, che come abbiamo visto, necessariamente deve contenere diverse specificazioni.

Tuttavia siccome il signor Ministro osserva che questa questione sta per decidersi in modo generale nella riforma del Codice di Commercio, che, da quanto intesi dire si riavvicina alle disposizioni della legge cambiaria germanica, che riconosce la validità della girata in bianco; e poichè sta, come diceva, che la pratica commerciale già riconosce l'efficacia di queste girate a nome dell'Ufficio Centrale, dichiaro che accetto la soppressione di quell'articolo.

**Presidente.** L'articolo aggiunto rimane dunque soppresso.

Passeremo all'articolo 17. Ne do lettura:

« La girata della nota di pegno, che non esprime la somma del credito, impegna tutto il valore della

merce a favore del terzo possessore di buona fede, salvo il ricorso contro chi di ragione, del titolare o del terzo possessore della fede di credito che avessero pagata una somma non dovuta. »

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 18. Non si ammette pignoramento, sequestro, nè altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei magazzini generali. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale contrapporrebbe il seguente:

« Tranne i casi di sinarrimento delle fedi di deposito e delle note di pegno, di controversia nel diritto di succedere, e di fallimento, o cessione di beni, non si ammetterà pignoramento nè sequestro nè altra opposizione o vincolo qualsiasi sulle cose depositate nei magazzini generali. »

Accetta il signor Ministro la sostituzione proposta all'art. 18 dall'Ufficio Centrale?

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Accetto.

**Presidente.** Allora lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 19. Il possessore di una fede di deposito separata dalla nota di pegno può ritirare la merce depositata anche prima della scadenza del debito per cui fu costituita in pegno, versando nel magazzino generale il capitale e gli interessi del debito, calcolati sino alla scadenza.

« Questa somma sarà pagata al possessore della nota di pegno contro restituzione della medesima. »

(Approvato.)

« Art. 20. Il possessore della nota di pegno non pagata alla scadenza, dopo averla protestata secondo le disposizioni del Codice di commercio relative ai biglietti all'ordine, può, tre giorni dopo, compreso quello del protesto, far vendere il pegno agli incanti senza forme giudiziarie.

« Il girante che abbia pagato il possessore è surrogato nei suoi diritti, e può far procedere alla vendita tre giorni dopo la scadenza, e senza obbligo di costituzione in mora. »

In quest'articolo l'Ufficio Centrale sostituirebbe alle parole *tre giorni* le parole *otto giorni*. Accetta il signor Ministro questa sostituzione?

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Accetto.

**Presidente.** Metto dunque ai voti l'articolo testè letto, colla sostituzione delle parole *otto giorni* invece di quelle di *tre giorni*, accettata dal signor Ministro.

Chi approva quest'articolo così emendato, sorga.

(Approvato.)

« Art. 21. La vendita a causa del non seguito pagamento non può esser sospesa per fallimento, nè per

morte del debitore, nè per altra causa qualunque di sospensione dei suoi pagamenti. »

(Approvato.)

« Art. 22. Il possessore della nota di pegno esercita il suo diritto sul prezzo del pegno, e sulle somme che lo rappresentano in tutto o in parte per causa di assicurazione.

« I soli crediti che hanno prelazione sovra esso sono quelli dei diritti di Dogana, o dazi dovuti sul pegno, di tassa sulla vendita e delle spese di deposito, di custodia, di conservazione e salvamento.

« Se vi è residuo, rimane in deposito nella cassa del magazzino generale a disposizione del possessore della fede. »

Al primo paragrafo di quest' articolo l' Ufficio Centrale sostituirebbe alle parole *per causa di assicurazione* le parole *dipendentemente da assicurazione*.

Il signor Ministro accetta questa sostituzione?

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** L'accetto.

**Presidente.** Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l' articolo 22 quale l' ho letto, colla proposta modificazione accettata dal Ministero.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 23. Il possessore di una nota di pegno non può agire contro i beni del debitore, nè contro i giranti responsabili solidariamente per titolo di garanzia, se prima non ha sperimentata la sua azione sul pegno.

« I termini stabiliti dal Codice di Commercio per agire contro i giranti, corrono dal giorno in cui è compiuta la vendita della merce. »

(Approvato.)

« Art. 24. Il possessore della nota di pegno perde ogni azione contro i giranti, se fra quindici giorni dal protesto non avrà curato di far vendere la merce data in pegno.

« La mancanza di protesto e la scadenza dei detti termini perimono ogni diritto del possessore contro i giranti della nota di pegno; però rimane salvo il suo diritto contro il primo debitore e contro i giranti della fede di deposito, e tale diritto, rispetto alla prescrizione, è regolato dalle disposizioni del Codice di Commercio riguardanti gli effetti cambiali. »

(Approvato.)

« Art. 25. Colui che perde una fede di deposito può ottenere per ordinanza del Tribunale di Commercio, mediante cauzione e prova della proprietà del titolo perduto, che il magazzino depositario gli rilasci una seconda fede, previa pubblicazione nel foglio destinato agli annunzi giudiziari del luogo.

« Colui che perde una nota di pegno può nel modo stesso ottenere dal Tribunale che ordini a suo favore il pagamento della somma dovutagli, come se fosse nelle sue mani la nota di pegno perduta, previa però la pubblicazione come sopra, e la intimazione della

ordinanza di pagamento, la quale egli deve fare a primo debitore con elezione di domicilio nel Comune in cui risiede il Tribunale.

« Il debitore può opporsi alla ordinanza con citazione a breve termine e, per decreto del Presidente, anche ad ore.

« Sulla opposizione del debitore sarà pronunziato senza indugio nella stessa udienza, e la sentenza avrà esecuzione provvisoria, non ostante opposizione ed appello senza cauzione. »

A quest' articolo l' Ufficio Centrale contrappone il seguente :

« Art. 25. Colui che perde una fede di deposito può ottenere per ordinanza del Tribunale di Commercio, mediante cauzione e prova della proprietà del titolo perduto che il magazzino depositario gli rilasci una seconda fede, previa pubblicazione nel foglio destinato agli annunzi giudiziari del luogo, e dopo che sia spirato il termine indicato per fare opposizione al rilascio della nuova fede.

« Colui che perde una nota di pegno può nel modo stesso ottenere dal Tribunale che ordini a suo favore il pagamento della somma dovutagli, come se fosse nelle sue mani la nota di pegno perduta, previa però la pubblicazione come sopra, e la intimazione della ordinanza di pagamento la quale egli deve fare al magazzino, ed al primo debitore con elezione di domicilio nel Comune in cui risiede il Tribunale.

« Il debitore può opporsi alla ordinanza con citazione a breve termine, e per decreto del Presidente anche ad ore.

« Sulla opposizione del debitore o del magazzino sarà pronunziato senza indugio nella stessa udienza, e la sentenza avrà esecuzione non ostante opposizione ed appello, e senza cauzione.

« La pronunzia potrà ordinare provvisoriamente il deposito della somma ricavata dalla merce venduta. »

Senatore **Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Farina.** La modificazione essenziale che propone l' Ufficio Centrale all' articolo del Ministero con l' aggiunta infine del primo comma delle seguenti parole: « e dopo che sia spirato il termine indicato per fare opposizione al rilascio della nuova fede. »

Questa aggiunta non è che la conseguenza della modificazione introdotta all' articolo 18, nel quale si è detto che, « tranne i casi di smarrimento delle fedi di deposito e delle note di pegno ecc. ecc. non si ammetterà opposizione » e quel che segue.

Or dunque, siccome è ammessa l' opposizione, così naturalmente bisogna lasciare spirare il termine indicato nella pubblicazione che fa il Tribunale per rilasciare poi la nuova fede.

**Presidente.** Accetta il signor Ministro le modificazioni, o dirò meglio l' aggiunta dell' Ufficio Centrale ?

**Ministro di Agricoltura Industria e Commercio.** L'accetto.

Parmi però che per maggiore chiarezza converrebbe ancor aggiungervi una parola che stabilisse dove debba essere indicato il termine di cui si parla.

L'Ufficio Centrale propone queste parole: « e dopo che sia spirato il termine indicato per fare opposizione al rilascio della nuova fede. »

Io concorro nel concetto dell'Ufficio Centrale, ma dico: dove deve questo termine essere indicato?

Naturalmente la legge non lo prefigge; quindi parmi che esso debba essere specificato dalla ordinanza stessa del Tribunale, altrimenti potrebbe nascere il dubbio sull'autorità che ha da prefiggerlo, per cui pregherei l'Ufficio Centrale a voler consentire che si dicesse così: « e dopo che sia spirato il termine indicato nell'ordinanza per fare opposizione ecc. ecc. »

**Senatore Farina, Relatore.** L'Ufficio Centrale accetta la proposta del signor Ministro.

**Presidente.** Dunque essendo accettato dal signor Ministro l'articolo 25 quale fu concordato coll'Ufficio Centrale lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 26. La vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle merci depositate nei magazzini generali si farà senza autorità di giudice e senza formalità di giudizio, con la sola assistenza di un mediatore pubblico o di un notaio, designato dalla Camera di Commercio del luogo.

(Approvato.)

« Art. 27. Gli incanti dovranno essere iscritti in apposito registro nell'ufficio del magazzino generale, con l'indicazione del numero delle partite, della natura e quantità della merce e del prezzo di asta.

« Dieci giorni prima dell'incanto ne sarà fatta notificazione con le indicazioni di cui sopra e con quella del giorno e luogo del concorso nel foglio destinato agli annunci giudiziari della provincia, e per affissione alla porta dell'Ufficio o del Deposito del magazzino generale, della Borsa, del Tribunale di commercio, della Camera di commercio e del Municipio. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale contrappone il seguente:

« Gli incanti dovranno essere iscritti in apposito registro nell'ufficio del magazzino generale, con l'indicazione del numero delle partite della natura e quantità della merce e del prezzo di asta del giorno, ora e condizioni della vendita.

« Cinque giorni prima dell'incanto ne sarà fatta notificazione con le indicazioni di cui sopra e con quella del giorno e luogo dell'incanto nel foglio destinato agli annunci giudiziari della provincia e per affissione alla porta dell'Ufficio o del Deposito del magazzino generale, della Borsa, del Tribunale di commercio della Camera di commercio e del Municipio.

« Due giorni almeno prima della vendita il pubblico

deve essere ammesso ad esaminare e verificare la mercanzia al quale effetto si devono fare a chiunque le maggiori licitazioni ».

Il signor Ministro accetta questo articolo dell'Ufficio Centrale?

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Accetto anche quest'articolo.

**Presidente.** Essendo accettato dal signor Ministro l'articolo 27 dell'Ufficio Centrale, di cui ho dato lettura, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 28. Le spese degli incanti, compresi i diritti indicati all'articolo precedente, sono a carico dei magazzini generali, i quali potranno esigere un diritto non eccedente una lira per ogni cento lire sui prodotti delle vendite. »

(Approvato.)

« Art. 29. Tutti gli Istituti di credito possono ricevere le note di pegno dei magazzini generali, regolarmente girate, in surrogazione di una delle firme che si richiedono dai loro statuti per le anticipazioni e per gli sconti degli effetti di commercio, quando due sono le firme volute, e in surrogazione di due firme quando gli statuti vogliono tre firme.

« È però vietato all'Amministrazione dei magazzini generali di fare anticipazioni sulle merci ricevute in deposito. »

Al secondo comma di questo articolo l'Ufficio Centrale propone la seguente variante.

« Le amministrazioni dei magazzini generali, al pari di ogni altro individuo o Società autorizzata a ciò, possono fare anticipazioni sulle merci depositate. »

Accetta il signor Ministro questa variante?

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** L'accetto.

**Presidente.** Metto adunque ai voti l'articolo colla variante proposta dall'Ufficio Centrale e accettata dal Ministro.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 30 I magazzini generali sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'Amministrazione delle gabelle.

« Essi rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

(Approvato.)

« Art. 31. Le fedeli di deposito e i loro duplicati, fino a che non siano girati, sono indistintamente soggetti alla tassa fissa di bollo di lire due da applicarsi col mezzo di una marca corrispondente e che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo e registro.

« Le stesse fedeli e le note di pegno che debbono essere girate sono prima sottoposte al bollo graduale prescritto all'articolo 26 della legge 16 luglio 1868, N. 4480, da liquidarsi in ragione della somma per

cui sono girate, e con imputazione, quanto alle fedi di deposito, della tassa fissa di bollo già pagata. »

(Approvato)

« Art. 32. Le operazioni contemplate dalla presente legge sono atti di commercio. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale contrappone il seguente:

« Le operazioni contemplate dalla presente legge sono atti di commercio, quanto ai magazzini generali; sono tali quanto agli altri quando riuniscono i caratteri indicati dagli articoli 2 e 3 del Codice di Commercio. »

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Sono dolente di non potere accettare la variante proposta dall'Ufficio Centrale, e ne dirò brevemente le ragioni.

I magazzini generali sono emporii essenzialmente commerciali; quindi l'introduzione delle merci nei medesimi, lo estrarne tanto le fedi di deposito, quanto le note di pegno, sono atti veramente commerciali; ed io prego il Senato a voler conservare ai magazzini generali questa loro qualità, e non volerli snaturare, come parmi si farebbe in parte, ove fosse accolto l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Credo, come diceva, che introdurre mercanzie nei magazzini generali, sia fare realmente un atto di commercio. Difatti quali sono le conseguenze di questi depositi? Voi estraete una fede che è il rappresentativo della proprietà della merce.

Questa fede che vi rappresenta la proprietà, è un titolo essenzialmente girabile, precisamente con la stessa forma e colla stessa guarentia della lettera di cambio. Di più, dal momento che voi introducete coteste mercanzie, voi estraete un altro titolo che è la nota di pegno, quella che vi dà il mezzo, la facoltà di poter fare mutuo di denaro sopra la mercanzia medesima, e alla sua volta questa nota di pegno è un titolo il quale precisamente si impronta, si informa alle prescrizioni della lettera di cambio, è un titolo essenzialmente commerciale.

Dunque, vi prego di notarlo, o Signori, dal deposito delle mercanzie nei magazzini generali hanno origine due titoli, i quali, sia per la forma, sia per la sostanza, sono titoli veramente commerciali, sono girabili e disciplinati da quelle prescrizioni, le quali sono dal Codice di Commercio stabilite per lettere di cambio.

Allora io chieggo: se il Codice di Commercio all'articolo 2, numero 6, dichiara che sono atti di commercio le lettere di cambio, gli avalli, le rivalse e le loro girate validamente fatte tra ogni sorta di persone, tra commercianti e non commercianti, io chieggo, dico, perchè non si vogliano allora accordare le stesse sanzioni, non si vogliano riconoscere anche gli stessi caratteri in codeste operazioni dei magazzini generali,

i quali, si noti bene, danno la forma ad un duplice atto, che mi pare perfettamente identico alle vere lettere di cambio?

Forse l'Ufficio Centrale avrà creduto che non sia questo il caso di parificare assolutamente le note di pegno ed anche le fedi di deposito alle lettere cambiarie, perchè avrà visto che fu aggiunta la parola *derrate* a quella di *merci*; e parmi che, se ho ben colto il senso quale risulta dalla lucida ed elegante Relazione che ci è stata distribuita, forse questa parola *derrate* abbia alquanto fuorviato l'apprezzamento dell'Ufficio Centrale, e che ditatti il medesimo abbia creduto che i magazzini generali non siano solamente empori commerciali, ma debbano specialmente considerarsi come magazzini istituiti a vantaggio dell'agricoltura. Credo che questo non sia il vero senso che debba darsi al progetto ministeriale. Se io ho usata la parola *derrate*, ciò fu per darle il significato commerciale, perchè precisamente il Codice di Commercio all'articolo 2 dice: « Sono atti di Commercio le compre di derrate e di merci. » E quindi l'articolo 3 dice: « La legge reputa atto di commercio le vendite, le locazioni che il commerciante fa delle derrate nel suo commercio. » E questo ho avvertito espressamente nella Relazione.

Quindi, dal momento che il Codice accoppiava alla parola *merci* anche la parola *derrate*, si è creduto conveniente di conservare questa cumolazione allorchè si parlava di un magazzino destinato a ricevere le merci tutte, ma non già nel senso che i magazzini generali dovessero convertirsi quasi esclusivamente in un emporio agrario, ma nel concetto che fossero creati anche per il comodo dell'agricoltore ne' casi in cui vi ricorrerà.

Può darsi benissimo che qualche proprietario, qualche agricoltore si serva dei magazzini generali, ma questo non è scopo dell'istituto; si creano i magazzini generali non per ricettare le derrate degli agricoltori, ma specialmente si creano onde si possano avere dei titoli i quali servano alla commissione della merce e al credito commerciale.

Questi dunque, io dico, sono i veri caratteri, questo è il vero scopo al quale sono indirizzati i magazzini generali.

Dunque se noi consideriamo la cosa in se stessa, se consideriamo come realmente i magazzini siano creati per venire in aiuto del commercio, se noi poniamo mente alla natura dei titoli i quali si rilasciano in seguito del deposito della mercanzia, se badiamo al modo essenzialmente commerciale e cambiario col quale questi titoli sono disciplinati, pare non vi possa essere dubbio alcuno che coteste operazioni vengano giustamente qualificate come atti di commercio.

Pertanto è assolutamente necessario di mantenere ai magazzini generali, e a tutte le operazioni cui danno luogo, il carattere commerciale, affinchè non si sol-

levi alcun dubbio sopra la competenza del Tribunale chiamato a decidere le contestazioni.

Per queste materie solo competente deve essere il Tribunale di commercio, e perciò non conviene adottare la distinzione suggerita dall'Ufficio Centrale, che avrebbe l'inconveniente di sottoporre identiche quistioni talvolta al Tribunale di commercio e talvolta al Tribunale civile.

È opportuno che sia sempre un solo Tribunale che giudichi le contravvenzioni di ugual natura, e io credo conveniente che le controversie relative ai magazzini sieno giudicate, nell'interesse stesso del commercio, colla procedura sommaria propria dei Tribunali di commercio.

È per queste ragioni che io pregherei l'Ufficio Centrale di volere in questa parte accettare il progetto ministeriale.

Sembrami ragionevole la mia insistenza anche per venire, se mi è concesso dirlo, ad un sistema di compensazione, poichè avendo il Ministero accettato quasi tutte le modificazioni che finora furono suggerite dall'Ufficio Centrale, la sua arrendevolezza gli dà ragione di chiedere che alla sua volta l'Ufficio Centrale voglia accondiscendere alla presente domanda.

Senatore **Farina**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale, nell'intro-lurre la modificazione che ha proposto all'art. 32 del progetto ministeriale, ha creduto anzitutto di tener conto delle circostanze di fatto del nostro paese.

Ora, checchè abbia, colla consueta sua eloquenza, potuto dire l'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio circa l'ufficio cui sono destinati a compiere i magazzini generali, fatto è che il solo magazzino generale esistente attualmente in Italia è quello di Torino, e che in quello si ricevono in deposito anche le derrate provenienti dal suolo. Non tutte le derrate si ricevono, ma se ne ricevono talune, e si fanno sulle stesse delle anticipazioni.

L'Ufficio Centrale, in vista di questo fatto, ha chiesto a se stesso, se, stabilendo, per legge generale, una istituzione chiamata a funzionare non soltanto in città che sono porti di commercio e a sostituirsi ai docks; ma eziandio a funzionare nelle città mediterranee come si pratica in Francia, esso dovrebbe escludere implicitamente i depositi delle derrate che possono fare i semplici coltivatori non negozianti.

Io mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato circa l'importanza grandissima che ha nel nostro paese, ad esempio, la seta, come questa si presti ad essere depositata in determinate località, e come già la consuetudine abbia sancito l'imprestito fatto sui depositi della medesima. Or dunque mi si dirà: la seta è già mercanzia, la seta ha già subito trasformazioni; ma questo non è finchè la seta sta allo stato di seta grezza.

La trattura non costituisce una lavorazione, almeno nel

senso giuridico, ed i Tribunali questa questione l'hanno già decisa. Ora, io richiamo l'attenzione del Senato sull'importanza di agevolare a tutti i produttori di seta le anticipazioni su tutte le quantità per le quali essi possano per avventura ricorrere ai magazzini generali. Ciò posto, l'Ufficio Centrale ha fatto a se stesso questo quesito: un agricoltore il quale vada a depositare la sua seta, semplicemente tratta (non lavorata) nei magazzini generali, dovrà per questo diventare un commerciante? Io non lo credo. All'opposto l'onorevole Ministro ha detto: balate che il titolo che quest'agricoltore ritrae è pareggiato per tutti i suoi effetti e per sua natura ai titoli contemplati nel numero 6 dell'art. 1 del Codice di Commercio.

Io consento perfettamente nell'idea enunciata dal sig. Ministro a questo riguardo, ma che cosa vorrà dire ciò? Vorrà dire che quando l'agricoltore comincerà a negoziare questo titolo, farà atto di commercio. Al momento del deposito non fa atto di commercio, perchè la semplice consegna dei prodotti non costituisce per l'agricoltore, per il proprietario un atto di commercio.

Ecco dunque l'unica distinzione che l'Ufficio Centrale intese di stabilire, senza negare che la negoziazione dei titoli che rilasciano i magazzini generali costituisca un atto di commercio di quelli appunto che sono contemplati nel N. 6 dell'articolo 1 del Codice di Commercio.

Ora, mi pare che ridotta la questione a questi termini non possa esservi difficoltà a che questo atto di un proprietario, di un particolare, sia considerato come tutti gli altri atti che possa fare il particolare medesimo.

Quando esso vende la sua seta tratta semplicemente e non lavorata, fa egli atto di commercio?

Certamente no.

Vende semplicemente un suo prodotto e non fa atto di commercio. Per conseguenza, se non fa atto di commercio quando vende la sua seta, non so vedere il perchè si voglia dire che lo faccia quando egli la deposita nei magazzini generali. Quando trasmette ad altri, quando fa una girata sul titolo che il magazzino generale gli dà, allora intendo che egli faccia un atto di commercio perchè la girata costituisce appunto atto di commercio; ma non intendo che lo faccia col semplice deposito del prodotto delle sue terre nel magazzino generale.

Io credo che si debbano poi destinare i magazzini generali anche al deposito dei prodotti agricoli; e non mi sembra davvero conveniente l'escluderli.

Starà bene anzi benissimo quanto dice il signor Ministro, che i magazzini generali principalmente sono destinati al commercio; ma starà anche che possono essere destinati, con grandissima utilità a profitto dell'industria agricola senza che per ciò si alteri la loro natura e ne nasca per il pubblico un danno qualsiasi.

In tale stato di cose io pregherei il Signor Ministro,

a mia volta, di volere accettare la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale, che in nulla pregiudica la legge, la quale in questo articolo nel progetto ministeriale non fa che fare una dichiarazione che non si legge in alcuna legge su questa materia di altri paesi.

Prego il Senato di fare bene attenzione a questa circostanza: questa enunciazione di un principio teorico non è in nessuna legge del mondo nè nelle leggi francesi, nè nei regolamenti dei *docks* inglesi, nè nelle leggi tedesche, nè nelle leggi insomma di alcun paese dove esistono dei magazzini di deposito trovansi un articolo che dica che tutti quelli che depositano qualche cosa nei magazzini generali facciano atti di commercio. Questa è una dichiarazione teorica che all'atto pratico non farebbe che produrre lo snaturamento di un atto che può fare anche abitualmente un agricoltore, che è quello di depositare i suoi prodotti in un magazzino per venderli più facilmente nella stagione specialmente invernale e che non può avere altra conseguenza. È ben inteso che ogni volta che egli voglia prevalersi dei titoli che il magazzino gli rilascia, mediante girata, allora fa un atto di commercio e cade sotto le disposizioni del Codice di commercio; ma finchè deposita semplicemente i suoi generi nei magazzini egli non fa un atto che veramente abbia carattere commerciale. Per conseguenza, io pure alla mia volta pregherei l'onorevole signor Ministro a non insistere nella sua proposta.

Del resto, si potrebbe come misura conciliativa, come diceva il signor Ministro, accordarsi in questo, cioè nel sopprimere tanto l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale quanto quello del Ministero, ed in tal modo metteremmo la legge in armonia con tutte le altre leggi che regolano questa materia, nessuna delle quali contiene una dichiarazione teorica a questo riguardo.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** L'egregio Relatore osservava, al principio del suo discorso, come non giovi escludere le derrate dai magazzini generali; ed osservava come l'unico magazzino generale che attualmente funzioni, quello cioè di Torino, accolga nei suoi magazzini molti prodotti agrarii.

Certamente noi non vogliamo escludere questi prodotti, ma diciamo che non è nemmeno il caso di proporre per tipo un magazzino generale che ha sede in una città poco commerciale; mentre i magazzini generali più importanti accennano a sorgere nelle città marittime.

Di fatti vediamo che in molti porti si dà già opera alla costruzione dei medesimi. Se non sono eretti ancora altri magazzini generali, vuolsene ricercare la ragione nella mancanza di una legge speciale. Questa, sebbene fosse stata presentata al Parlamento Subalpino nel 1859, non potè ancora essere discussa.

Quindi poco valeva l'aver dei magazzini, se poi non erano regolate le condizioni della loro esistenza.

Il magazzino di Torino naturalmente ha tutte le ragioni di essere, ma è posto in condizioni alquanto eccezionali. Ad ogni modo ammettiamo pure la questione anche relativamente ai paesi agricoli, ammettiamo anche che un agricoltore possa depositare le sue derrate; forse che, soggiunge l'onorevole Relatore, farà perciò l'agricoltore un atto di commercio?

Io credo o Signori, che realmente egli faccia atto di commercio dal momento che introduce le sue derrate in un magazzino il quale ha carattere commerciale, il quale, appunto perchè è stabilimento eminentemente commerciale, deve tutti i mesi presentare la sua situazione e renderla di pubblica ragione.

Ma, diceva l'egregio signor Relatore, il depositante farà atto di commercio tutta volta che si faccia a girare la fede di deposito, oppure la nota di pegno. Io prego il Senato a ritenere che per il fatto solo che la mercanzia è deposta nei magazzini generali, per cotesto solo fatto, dico, ne viene la conseguenza che queste due fedi, cioè la fede di pegno e la nota di deposito si staccano e si rilasciano.

Che direste voi, o Signori, di un agricoltore il quale vendendo delle sete, ricevesse in pagamento una lettera di cambio e la ponesse in circolazione? Solamente per il fatto che egli riceve la lettera di cambio in pagamento è necessario dire che egli fa un atto di commercio, fa un contratto cambiario. Così quando egli fa deposito della sua mercanzia, la conseguenza di questo deposito è di dar vita a due titoli i quali sono girabili come le lettere di cambio, e parmi che per necessaria conseguenza l'operazione di cui si tratta sia veramente commerciale.

L'egregio Relatore, avvertendo che siamo rimasti finora perfettamente d'accordo, metteva innanzi una proposta di temperamento.

Io vorrei poter ammettere codesto temperamento, ma ne verrebbe quest'altra questione assai più grave: quali saranno i Giudici naturali delle contestazioni che sorgeranno?

Ho detto che la disposizione da me formulata non aveva altro effetto pratico all'infuori di quello di determinare la vera competenza per le controversie relative ai magazzini, e ho soggiunto che tutte codeste questioni non debbono essere giudicate ora dai Tribunali civili, ed ora dai Tribunali commerciali, come avverrebbe per conseguenza necessaria, ove si ammettesse l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

A mio avviso, lo ripeto, è conveniente di mantenere l'unità della competenza, riserbandola tutta quanta a Tribunali commerciali, ed accordando a queste questioni il beneficio di una procedura rapida e sommaria. Se noi non risolviamo nettamente la questione, se noi legislatori non siamo nel caso di metterci d'accordo in proposito, che cosa dovranno fare i Giudici allora quando si domanderà loro la soluzione di un

quesito, che i legislatori trovarono comodo di rimandar loro, per non doversi essi pronunziare?

Quindi, per quanto io sia dolente di non poter partecipare all'opinione dell'onorevole Relatore, pregherei il Senato di voler far buon viso alla proposta ministeriale.

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina, Relatore.** Prego l'onorevole sig. Ministro a considerare, che il Codice ammette già espressamente atti che sono di commercio per una delle parti e che non lo sono per l'altra; ed in questo caso i Tribunali costantemente per massima generale determinano se sia o no di loro competenza l'atto medesimo a seconda delle circostanze.

Ora, quando abbiamo già una disposizione di questa natura nella legge generale, perchè verremo noi a caratterizzare per atto di commercio una operazione che molte volte veramente non è tale? Perocchè il semplice deposito di una derrata in un magazzino per parte del produttore indigeno, come ho detto più volte, non è nel fatto un atto commerciale.

L'onorevole Ministro mi dice: se il produttore indigeno. . .

**Senatore Astengo.** Domando la parola.

**Senatore Farina, Relatore.**... riceve in pagamento una cambiale, fa un atto di commercio. Parmi che il signor Ministro di Agricoltura e Commercio faccia segni di dissenso. Chieggo scusa al Sig. Ministro, ma io dico che il produttore indigeno che vende il suo prodotto, anche ricevendo in pagamento una cambiale, non fa atto di commercio: chi fa quest'atto si è colui, che dà la cambiale, ma non il produttore, l'agricoltore che vende la sua derrata (i Tribunali si sono più volte pronunziati in questo senso, ed io potrei citare un esempio in causa mia propria, in cui non solo la Corte d'Appello, ma la stessa Cassazione ha deciso in questa conformità che chi vende una derrata propria non fa atto di commercio); per conseguenza perchè andiamo noi ora ad invischiarci in una questione teorica, dalla quale si sono astenute tutte le altre legislazioni, mentre, seguendo l'esempio delle medesime, possiamo evitare ogni inconveniente?

In vista di queste considerazioni non posso che nuovamente pregare il Signor Ministro ad acconsentire che non si parli di questa questione, e che si accetti la proposta ultima dell'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Astengo.

**Senatore Astengo.** Prendo la parola per dichiarare che io voterò pel progetto del Ministero, e ne dico brevemente le ragioni.

Qui non siamo per decidere una questione sopra l'applicazione delle leggi vigenti, ma per fare una legge nuova. Si deve dunque decidere se sia più utile che chiunque depositi una merce in questi magazzini generali resti assoggettato alle leggi commerciali.

Portata la questione su questo terreno, io credo

preferibile la proposta ministeriale. Perchè volete voi che gli amministratori dei magazzini generali siano obbligati ad andare in cerca della provenienza della merce o della derrata, e vedere se chine ha fatto il deposito l'ha tratta dai suoi fondi, ovvero l'ha comperata?

Tale indagine naturalmente incaglierebbe le operazioni di questi magazzini generali. Essi sono Istituti commerciali; e chiunque vi ricorre, deve sapere che va soggetto ai tribunali ed alle leggi commerciali, per cui, se non vorrà acconciarsi a questo partito, non farà operazioni con detti magazzini.

Se dunque non volete aprire l'adito ad indagini noiose e difficili...

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Senatore Astengo.**... per sapere la provenienza della merce depositata, parmi più conveniente il dichiarare chiaramente che, chiunque si vale di questi magazzini generali, fa un atto di commercio. Del resto, o Signori, la tendenza del giorno è di estendere la commerciabilità dei titoli girabili. Si tratta d'introdurre il sistema germanico sulle cambiali, per cui senza distinzione di persone e di causa, e senza richiedere la trasmissione da piazza a piazza, vuolsi stabilire che chiunque si vale della forma cambiaria fa un atto commerciale. Seguitiamo adunque co' questa tendenza per i magazzini generali e diciamo francamente: chiunque deposita merci in questi magazzini generali fa un atto di commercio. Così almeno saranno troncate le questioni, che in pratica sono gravissime, intorno al punto della competenza civile e commerciale, e della applicazione delle leggi civili o commerciali.

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina, Relatore.** Io apprezzo assai le ragioni svolte dall'onorevole Senatore Astengo, ma ne apprezzo anche delle altre e sono le seguenti:

Io ho già detto che credo che i magazzini generali per quanto possano essere più fiorenti nelle città marittime, dove è grande il commercio, possono esistere benissimo ed esistono anche nelle città dove non ci sono nè porti di mare nè grande commerciale movimento, e come ivi servano benissimo anche al deposito dei prodotti dell'industria agricola; ciò posto quale sarà la conseguenza di questa dichiarazione relativamente agli agricoltori? Ne verrà uno spostamento di giurisdizione per tutti quelli i quali andranno a fare dei depositi, perchè suppongasi che questo agricoltore frequentemente per il cattivo stato delle strade che conducono alla sua proprietà deponga in questi magazzini, verrà l'abitudine di fare spesso atti dichiarati di commercio e quindi si troverà assoggettato all'arresto personale e a tutte le altre conseguenze del Codice di Commercio; epperò se da una parte vi sono degli inconvenienti, ve ne sono anche dall'altra, e in conseguenza io lascerei molto più volentieri il decidere questa questione alle norme generali, che il deciderla con una legge speciale, perchè mi riporterei adesso alle



disposizioni del Codice il quale riconosce atti che sono commerciali per l'uno e non per l'altro contraente, e non vorrei troncata così di sbalzo la questione in questa disposizione che non ha esempio in nessuna legislazione del mondo.

**Senatore Astengo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Astengo.** Non parliamo di arresto personale, chè l'arresto personale è merce ormai scadente. Questo mezzo di esecuzione è già stato abolito in Francia ed in altri paesi, e presto lo sarà anche fra noi. Io poi non capisco come colui che si limita a fare un deposito di derrate possa temere di andar soggetto all'arresto personale. Il timore dell'arresto personale può nascere se chi ha depositato le sue derrate e ne ha ritirato il titolo girabile, fa con questo delle operazioni ulteriori; ma se si arresta al deposito delle proprie derrate, e conserva il suo titolo di proprietà; io non capisco come possa andare soggetto all'arresto personale. Le sue derrate rispondono abbastanza di qualunque debito che egli possa avere contratto collo stabilimento dei magazzini generali.

**Senatore Farina, Relatore.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti, ai voti!

**Senatore Farina, Relatore.** Voglio solamente assicurare il Senato che non ho inteso dire tale sproposito, cioè che uno che fa un deposito in un magazzino generale possa andar soggetto all'arresto personale. Io ho detto che un produttore di merci agricole che faccia frequentemente deposito di queste merci nei magazzini generali potrà andar soggetto alle leggi commerciali, e quindi anche all'arresto personale come qualunque altro commerciante, tutte le volte che commetta azione od omissione che il Codice di Commercio assoggetta a tale pena. Questo io dissi, ma non che un individuo possa andar soggetto all'arresto personale per un deposito qualunque di merci semplicemente, come mi ha fatto dire il Senatore Astengo.

**Presidente.** Rileggo l'articolo contrapposto dallo Ufficio Centrale all'art. 32 del Ministero, per metterlo ai voti.

« Art. 32. Le operazioni contemplate dalla presente legge sono atti di commercio, quanto ai magazzini generali; sono tali quanto agli altri quando riuniscono i caratteri indicati dagli articoli 2 e 3 del Codice di commercio. »

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Rileggo dunque l'articolo del Ministero:

« Le operazioni contemplate dalla presente legge sono atti di commercio. »

(Approvato.)

« Art. 33. Le Camere di Commercio verificano se all'atto della costituzione dei magazzini generali siano state adempiute le prescrizioni degli articoli 2, 3 e 4, ed in casi di mutazione quelle volute dall'art. 5, a meno che i magazzini non siano istituiti da Società

per l'esistenza e costituzione delle quali si richieda l'autorizzazione Sovrana. »

(Approvato.)

« Art. 34. Le Camere di commercio, quando vi siano invitate da uno o più detentori di fedi di deposito o di note di pegno, o da azionisti rappresentanti il decimo del capitale sociale, esaminano se le situazioni mensili corrispondano esattamente alla verità della cosa. »

» Del risultato delle seguite ispezioni ragguaglieranno senza indugio il Ministero di Agricoltura, Industria e commercio. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale contrappone il seguente:

« Le Camere di commercio, quando vi siano invitate da azionisti rappresentanti un decimo del capitale sociale, esamineranno se le situazioni corrispondano alla verità della cosa. »

» Quando vi siano invitate da uno o più detentori di fedi di deposito, o di note di pegno, esamineranno se le merci contemplate nei documenti da esse posseduti siano custodite e conservate a dovere. »

» Del risultato delle seguite ispezioni ragguaglieranno senza indugio il Ministero di Agricoltura, Industria e commercio. »

Domando al signor Ministro se accetta la sostituzione di quest'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Accetto.

**Presidente.** Avendo il signor Ministro accettato questo articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 35. Per eseguire il suo mandato, il delegato o i delegati della Camera di commercio, avranno facoltà di ispezionare i magazzini generali, verificando i depositi, esaminando i libri ed in generale tutti i registri, atti e documenti. »

(Approvato.)

« Art. 36. Per le contravvenzioni al disposto degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si incorrerà nella pena della multa da lire 51 a 5000, salvi i casi di maggiori pene quando il fatto possa costituire un reato preveduto dal Codice penale, e salva l'azione civile dei danni agli interessati, a termini di legge. »

(Approvato.)

« Art. 37. L'applicazione delle pene è promossa dal Pubblico Ministero avanti il Tribunale correzionale. »

(Approvato.)

Esaurita la discussione degli articoli di questa legge si procederà all'appello nominale per la votazione di quattro delle leggi antecedentemente discusse. Preveggo i Signori Senatori che, fatta questa votazione, vi sono altre quattro leggi da votare, per cui sono pregati a non assentarsi.

(Il Senatore Segretario Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Resultato della votazione.

Provvedimenti rispetto ai benefici e alle cappellanie laicali che in alcune province del Regno furono soppresi con leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867.

Votanti . . . 73  
Favorevoli . . . 68  
Contrarii . . . 5

(Il Senato adotta.)

Approvazione e autorizzazione di contratti di vendita di beni stabili a trattativa privata.

Votanti . . . 73  
Favorevoli . . . 72  
Contrarii . . . 1

(Il Senato adotta.)

Abrogazione dell'articolo 4 del Regio Decreto concernente i prestiti a premi.

Votanti . . . 73  
Favorevoli . . . 66  
Contrarii . . . 7

(Il Senato adotta.)

Proroga relativa all'esecuzione della legge sul Tavoliere di Puglia.

Votanti . . . 77  
Favorevoli . . . 69  
Contrarii . . . 8

(Il Senato adotta.)

**Presidente.** Ora passeremo alla votazione degli altri quattro progetti di legge.

(Il Senatore Segretario Ginori-Lisci fa l'appello nominale.)

**Presidente.** Risultato della votazione.

Progetto di legge per la sistemazione del porto di Catania.

Votanti . . . 72  
Favorevoli . . . 65  
Contrarii . . . 7

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per la cessione al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati dello Stato.

Votanti . . . 72  
Favorevoli . . . 65  
Contrarii . . . 7

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per il computo delle campagne di guerra ai militari riformati con diritto a pensione vitalizia.

Votanti . . . 72  
Favorevoli . . . 70  
Contrarii . . . 2

(Il Senato adotta.)

Progetto di legge per l'istituzione dei magazzini generali.

Votanti . . . 72  
Favorevoli . . . 70  
Contrarii . . . 2

(Il Senato adotta.)

Avverto i signori Senatori che venerdì si terrà seduta privata alle ore due, e quindi li prego di intervenire: essendo poi esauriti i lavori che erano in pronto, per la ventura seduta pubblica i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta alle ore 5 3/4.